PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 31 (Capitolato Allegato C)

Il Governo si obbliga di versare nella cassa pensioni della societa′ nel termine di tre mesi, dopo l′approvazione legislativa della presente convenzione, una somma corrispondente alle ritenute degli stipendi che a partire dal 1.° luglio 1856 furono pagati agli impiegati ammessi a benefizio di pensione secondo le leggi dello Stato e che passeranno a servizio della compagnia.

Le pensioni liquidate giusta la legge dello Stato saranno pagate in comune dal Governo e dalla compagnia. Questa corrispondera′ quanto potrebbe spettare all′impiegato, a tenore del suo regolamento, per l′ammontare delle ritenute operate: il Governo supplira′ alla somma mancante per integrare la pensione liquidata.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato C
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-c-art-31/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it